



Camera di Commercio  
Cosenza

## Camera Arbitrale "COSTANTINO MORTATI" DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

### Disciplinare per la tenuta dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco degli Arbitratori e Periti

#### **Art. 1**

##### **Albo degli Arbitri**

In attuazione del Regolamento della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" della Camera di Commercio di Cosenza, è istituito l'Albo degli Arbitri, nonché l'Elenco degli Arbitratori e Periti. Il suddetto Albo-Elenco è tenuto dal Consiglio Arbitrale. Esso è suscettibile di essere utilizzato, esclusivamente, per gli scopi propri della suddetta Camera Arbitrale.

#### **Art. 2**

##### **Struttura dell'Albo**

L'Albo si compone di tre sezioni a seconda della competenza degli iscritti, determinata dal Consiglio Arbitrale, sulla base della documentazione presentata dagli aspiranti Arbitri:

- 1) Sezione giuridica;
- 2) Sezione economica;
- 3) Sezione mista (medici, ingegneri, architetti, tecnici, periti etc.).

All'interno di ciascuna sezione, viene determinato dal Consiglio Arbitrale anche il settore di specializzazione degli iscritti.

Per ciascun iscritto l'Albo contiene le seguenti indicazioni:

- il cognome ed il nome;
- il titolo di studio e la professione;
- l'anzianità di iscrizione all'Ordine, Collegio o Elenco di appartenenza;
- i corsi di formazione svolti in materia arbitrale.

### **Art. 3**

#### **Requisiti generali per l'iscrizione**

Requisiti di onorabilità per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri sono:

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a sanzioni disciplinari;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- non avere carichi pendenti alla data di presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

### **Art. 4**

#### **Requisiti specifici per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Cosenza coloro che sono:

- a) iscritti ad Albi o Elenchi professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica e con un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;
- b) iscritti ad Albi o Elenchi professionali con un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 3 anni che hanno partecipato ad un corso di formazione per arbitri accreditato e riconosciuto dalla Camera Arbitrale di Cosenza;
- c) iscritti all'Albo professionale relativo al settore di competenza che hanno svolto funzioni giudicanti, per almeno 12 anni, di giudice ordinario, amministrativo, contabile e tributario;

Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato mediante la produzione di idonea documentazione.

Ogni iscritto all'Albo della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, è obbligato, pena la cancellazione, a comunicare alla Segreteria qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza, nonché l'eventuale cancellazione. Lo stesso dicasi per gli iscritti agli Elenchi professionali.

### **Art. 5**

#### **Iscrizione all'Albo**

Coloro che intendono iscriversi all'Albo devono presentare domanda alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, secondo il modello allegato al presente Disciplinary, indicando la propria competenza per materia, nonché l'ambito specifico di specializzazione e corredando l'istanza del curriculum e di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovare competenza e specializzazione.

La rilevazione formale della presenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri, e nell'Elenco degli Arbitratori e Periti avviene ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale, sulla base della domanda presentata e dei documenti allegati.

Qualora la domanda di iscrizione presenti *prima facie* la sussistenza dei riferiti requisiti, la Segreteria della Camera Arbitrale predispone la documentazione ricevuta per l'esame del

Consiglio Arbitrale che, nella prima riunione utile, delibera in ordine all'iscrizione.

L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo, determina anche il settore di specializzazione degli arbitri.

L'esito della domanda è comunicato all'interessato mediante lettera, inviata via fax o e.mail, contro cui è possibile, entro 30 gg. dal ricevimento, esporre reclamo al Consiglio della Camera Arbitrale, che si pronunzierà con decisione inappellabile.

## **Art. 6**

### **Elenco degli Arbitratori e dei Periti**

In attuazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza, è istituito l'Elenco degli Arbitratori e dei Periti al quale possono essere iscritti coloro che, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 3, si dichiarano esperti in specifiche materie, pur non avendo i titoli per essere inseriti nell'Albo degli Arbitri.

Nella domanda di iscrizione i richiedenti devono indicare la propria competenza, allegando la documentazione idonea a dimostrarne il possesso; il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione nell'Elenco, determina anche il settore di competenza.

Coloro che sono iscritti nell'Elenco possono essere nominati:

- consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali;
- arbitratori o periti nel caso in cui alla Camera Arbitrale vengano richiesti arbitraggi o perizie contrattuali.

I soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all'Albo degli arbitri quanto all'Elenco degli Arbitratori e dei Periti, devono optare per l'iscrizione all'uno o all'altro.

## **Art. 7**

### **Revisione**

Ogni quattro anni, il Consiglio Arbitrale procede alla revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco degli Arbitratori e dei periti, provvedendo alla cancellazione di coloro che non dichiarano la volontà di rimanere iscritti.

E' motivo di cancellazione dall'Albo degli Arbitri e dall'Elenco degli Arbitratori e dei periti, la cancellazione o la sospensione, per un qualsiasi motivo, dall'albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.

In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio arbitrale può deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli arbitri e dall'Elenco degli arbitratori e dei periti.

Gli iscritti possono essere sospesi dal Consiglio arbitrale in caso di pendenza di procedimenti disciplinari e/o penali per delitti non colposi fino a che essi non siano definiti.

F.to

**Il Presidente della Camera Arbitrale**  
***Giuseppe Gaglioti***